



COMUNE DI POMAROLO

(PROVINCIA DI TRENTO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 111

della Giunta Comunale

OGGETTO: Appalto gestione campo sportivo Pomarolo. Approvazione capitolato prestazionale e lettera di invito. Determinazione modalità di scelta del contraente e autorizzazione a contrattare.

L'anno duemiladiciotto addì cinque mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

| | ASSENTE | |
|-------------------------------------|---------|----------|
| | Giust. | Ingiust. |
| ADAMI Roberto - Sindaco | | |
| GASPEROTTI Arturo - Vice Sindaco | | |
| BARONI Daniela - Assessore | | |
| PEDROTTI Giulia - Assessore | | |
| PEDROTTI Mauro - Assessore | X | |

Assiste il Segretario comunale dott. Paolo Broseghini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'ing. Roberto Adami nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Appalto gestione campo sportivo Pomarolo. Approvazione capitolato prestazionale e lettera di invito. Determinazione modalità di scelta del contraente e autorizzazione a contrattare.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comune a suo tempo ha stipulato con la parrocchia proprietaria, un comodato d'uso gratuito Rep. N. 433/ Atti privati, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Rovereto in data 31.07.2014 al N. 1107 Serie 3; in data 29.07.2014, in relazione al campo sportivo e relativa pertinenza, di cui ha la disponibilità;

Precisando che la durata del comodato, previsto in anni 25 con decorrenza dal 01.01.2015, è legata all'entità dell'investimento fatto dal comune sull'impianto, in accordo con il proprietario, durata quindi giustificante la pubblica utilità e come tale non suscettibile di valutazione anticipando il patto della scadenza naturale;

Dato atto che il comodato concede il sub-affidamento a terzi, in specifica società sportiva;

Rilevato risultare necessario tale tipo di affido di gestione, non essendo in grado il comune di garantire quanto sopra in economia;

Considerato pertanto, stante il tipo di gestione ipotizzata, essere predisposti idonei documenti di gara per l'effettuazione di un confronto allargato tra più soggetti idonei a mezzo offerta economicamente più vantaggiosa;

Visti gli elaborati predisposti dagli uffici, in specifico capitolato di gara e lettera di invito; Trovatili completi ed approvabili a tutti gli effetti;

Rilevato come detto, potersi procedere a gara a mezzo criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ex L.P. 23/90 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione;

Ricordato non essere previsto canone o corrispettivo a favore dell'aggiudicatario che si intenderà remunerato esclusivamente con le tariffe d'uso dell'impianto, stabilite dalla Giunta Comunale, come indicate all'art. 4 del capitolato;

Ritenuto infine poter autorizzare la contrattazione nei seguenti termini:

- scelta del contraente a mezzo esperimento di gara pubblica con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- stipulazione del contratto a mezzo atto amministrativo, a rogito del segretario generale, con l'aggiudicatario individuato a seguito di gara di cui sopra;

Tutto ciò premesso;

Attesa la propria competenza in merito, a termini di atti di indirizzo e PEG, rispettivamente approvati con giuntale n. 63 di data 13.03.2018, N. n. 93 di data 03.04.2018 e di data 15.05.2018 n. 103 - Piano esecutivo di gestione (PEG) esercizi 2018-2020. Rettifica deliberazione n. 93 di data 3 aprile 2018;

Visto il T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario Comunale – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L;

Con voti, favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, capitolato e lettera d'invito sopra richiamati, come da testi agli atti, in relazione alla futura gara ad evidenza pubblica, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affido in gestione del campo sportivo di Pomarolo e relativa pertinenza;
2. di dare atto che la scelta dell'aggiudicatario e le modalità di contrattazione sono quelle in premessa evidenziate;
3. di precisare non comportare il presente provvedimento, impegno di spesa a carico del comune non essendo previsto alcun canone o corrispettivo in favore dell'appaltatore che si intenderà remunerato esclusivamente con le tariffe richiamate in capitolato;

4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to ing. Roberto Adami

Il Segretario comunale
F.to dott. Paolo Broseghini

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Pomarolo per dieci giorni consecutivi con decorrenza **dal 8 giugno 2018**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Paolo Broseghini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

lì, 8 giugno 2018

Il Segretario comunale
dott. Paolo Broseghini

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell' art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
dott. Paolo Broseghini